

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

PREMESSA

Il 30 giugno 2015 si è conclusa la consultazione pubblica sulle modifiche apportate alle Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge 108/96, Disposizioni in materia di usura, che ha rappresentato l'occasione per **recepire le modifiche normative** intervenute negli ultimi anni in tema di credito e, in particolare, sulla remunerazione degli affidamenti in conto corrente (cfr. art. 117 *bis* TUB). Sono pervenute 15 risposte (1 rispondente ha chiesto che i propri commenti fossero pubblicati in forma anonima). Nella tabella che segue sono riportate, suddivise per argomento ed esposti in forma sintetica, le osservazioni avanzate dai partecipanti alla consultazione e le relative valutazioni della Banca d'Italia; in via generale non sono state prese in considerazione le osservazioni non pertinenti all'oggetto della consultazione. Ai quesiti sottoposti in occasione della consultazione verrà fornita risposta successivamente.

Nel corso della consultazione sono pervenute, oltre ad osservazioni di natura sostanziale, anche considerazioni di natura metodologica con particolare riferimento alle **modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolamentazione** (AIR). E' stato sostenuto che non sussisterebbero le condizioni per svolgere un'analisi di tipo "semplificato", come previste dalle Linee guida della Banca d'Italia per l'analisi di impatto della regolamentazione (Circolare n.277, 20 luglio 2010), e che sarebbe stato necessario svolgere un'AIR "completa".

In merito all'AIR semplificata, alla sua natura e alle condizioni che la rendono auspicabile, è opportuno segnalare quanto segue.

L'identificazione di un'AIR come "semplificata" non implica che l'analisi si svolga in modo semplice o approssimativo. Tale definizione si riferisce invece a profili di natura prevalentemente organizzativa, interni alla Banca d'Italia. A differenza dell'AIR "completa" – la cui realizzazione è curata dalla struttura della Banca d'Italia formalmente investita della responsabilità di svolgere l'AIR – l'AIR semplificata viene condotta dalla stessa struttura della Banca che propone la modifica normativa. D'altra parte, l'affidabilità delle analisi beneficia proprio dell'approfondita conoscenza dei problemi, il cui grado di complessità può essere notevole e che sono pertanto noti alla struttura "competente per materia". Al tempo stesso, una reciproca e continua collaborazione tra quest'ultima e la struttura formalmente investita di svolgere l'AIR assicura il rispetto dei criteri previsti dalla regolamentazione interna in tema di AIR, così come l'utilizzo di un approccio metodologico coerente; in ultima istanza, questa cooperazione informale tra strutture assicura che l'AIR semplificata raggiunga standard qualitativi adeguati.

Analoghe considerazioni valgono in merito alle altre condizioni che sussistono per condurre un'AIR semplificata. A tal proposito, va ribadito come quelli indentificati dalle Linee guida citate in precedenza rappresentino solo dei principi che possono orientare la scelta sull'approccio da seguire; non a caso, le Linee guida fanno presente l'impossibilità di una puntuale definizione ex ante di criteri tassativi da seguire per discriminare tra AIR semplificata e completa.

Ulteriori osservazioni sono state sollevate in merito ai risultati dell’AIR stessa. In particolare, è stato sostenuto che, in materia di modalità di computo della commissione di istruttoria veloce (CIV) nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG), non siano state rese note le ulteriori opzioni regolamentari considerate oltre alle due opzioni esplicitate, che prevedono rispettivamente la non annualizzazione (opzione zero, in quanto rappresenterebbe il mantenimento del regime attuale) o l’annualizzazione della CIV nel calcolo del TEG (opzione alternativa, oggetto di analisi). Tale osservazione non può essere accolta. Infatti, l’opzione di annualizzazione della CIV – alternativa rispetto al mantenimento dello status quo – è l’unica che presentava aspetti oggettivamente rilevanti per l’implementazione, non esistendo altre opzioni concretamente praticabili.

Infine, per quanto riguarda i costi e benefici dell’opzione che prevede l’annualizzazione della CIV si ritiene che una mera elencazione dei soggetti su cui i costi e i benefici insistono - come rappresentata nel *position paper* dell’ABI- non sia rappresentativa degli impatti sui vari portatori di interesse. Esistono differenze sull’intensità dei costi e dei benefici per i vari soggetti interessati; in particolare, i benefici per la clientela connessi all’opzione di annualizzazione sono superiori ai costi sostenuti dagli intermediari. Pertanto, la preferibilità dell’opzione presentata in consultazione è stata valutata alla luce del superiore beneficio netto (differenza tra benefici e costi) ad essa assegnato rispetto al mantenimento dello status quo.

TABELLA RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI USURA

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (SI, NO, in parte)	Valutazioni
Rispondenti	ABI, Adiconsum, Assifact, Assilea, Assofin, Banca IFIS, Cooperazione Trentina, S. Garnero, I.R.C.R.I., MAG2/MAG4/MAG6/MAG Venezia, PerMicro, R.M.C., Studio Chiaromonte, Studio Marcelli.		
<i>Separazione utilizzo entro-fido e oltre-fido (B1 Operazioni incluse)</i>	È stato chiesto, per le aperture di credito in conto corrente, di considerare separatamente la parte entro il fido da quella extra-fido.	NO	Ciascuna apertura di credito in conto corrente si riferisce allo stesso cliente sia per la parte entro il fido che per quella extra-fido (con le stesse garanzie, per esempio, laddove presenti). Pertanto questi rapporti devono essere valutati nel loro complesso, senza scorporazione della parte sconfinante.
<i>Cat. Mutui - maggiore segmentazione (B1 Operazioni incluse)</i>	È stato chiesto di prevedere una maggiore segmentazione dei mutui per importo e per tipologia di garanzia richiesta	NO	La suddivisione per importo è già presente nello schema di rilevazione. In sede di emanazione del decreto trimestrale contenente la griglia dei tassi medi viene valutato con il MEF il livello di dettaglio da utilizzare per la pubblicazione sulla base di valutazioni statistiche in merito all’omogeneità dei tassi tra le classi d’importo. Un numero eccessivo di tassi medi e di relativi tassi soglia comporterebbe una maggiore difficoltà di utilizzo della tabella senza aumentarne in maniera significativa il valore informativo.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (SI, NO, in parte)	Valutazioni
<i>Riduzione ampiezza categoria residuale (B1 Operazioni incluse)</i>	È stato chiesto di ridurre l'ampiezza della categoria "Altri finanziamenti"	In parte	· I finanziamenti all'importazione, gli anticipi fornitori e gli anticipi a valere su documenti rappresentativi di merci di cui il soggetto finanziato non è creditore, che finora ricadevano nella categoria residuale, sono stati spostati in una categoria ad hoc nell'ambito delle operazioni di anticipo su documenti (Cat. 2).
<i>Leasing in costruendo e leasing in attesa di locazione (B1 Operazioni incluse)</i>	Inserimento del Leasing in costruendo e di quello in attesa di locazione nella categoria residuale.	SI	· Le operazioni di Leasing in costruendo e quelle in attesa di locazione, in analogia con quanto già avviene per i mutui a stato avanzamento lavori, sono stati inseriti nella categoria residuale.
<i>Categoria specifica per il Microcredito (B1 Operazioni incluse)</i>	È stato chiesto di creare una categoria <i>ad hoc</i> per il Microcredito.	NO	· Le operazioni di Microcredito non hanno un'unica forma tecnica e le condizioni possono presentare condizioni economiche difformi a seconda dei soggetti a cui viene erogato il prestito. Inoltre il D.M. 176 del 17 ottobre 2014, attuativo dell'art. 111 TUB, prevede che i TEGM applicati ad alcune operazioni di Microcredito siano parametrati ai tassi medi a seconda della forma tecnica utilizzata.
<i>Esposizioni forborne (B2 Operazioni escluse)</i>	È stato chiesto di escludere le esposizioni <i>forborne performing exposures</i> al pari di quelle <i>non performing</i>	NO	· Le misure di <i>forbearance</i> non si discostano necessariamente dai tassi di mercato, pertanto la segnalazione è richiesta a meno che le operazioni in argomento non ricadano in altre casistiche previste nel paragrafo B2 (per es. operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore).
<i>Adeguamento delle Istruzioni con la normativa di attuazione dell'art. 120 c. 2 TUB (C3 Calcolo del TEG a))</i>	È stato chiesto di coordinare le Istruzioni con la normativa di attuazione dell'art. 120, comma 2, del TUB con riferimento alla periodicità di calcolo e di segnalazione dei tassi riferiti alla categoria delle aperture di credito in conto corrente.	SI, chiarimento a lato	In ottemperanza alla Legge 108/96, che prevede la rilevazione trimestrale dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), la periodicità di calcolo dei suddetti tassi è rimasta invariata prevedendo l'inclusione degli interessi maturati in ciascun trimestre indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili.
<i>Denominatore a cui sono rapportati gli oneri (C3 Calcolo del TEG a))</i>	È stato chiesto di non riportare gli oneri di messa a disposizione fondi al fido accordato ma ai numeri debitori come avviene per gli interessi.	NO	In coerenza con l'art. 117 <i>bis</i> del TUB che stabilisce espressamente, per i contratti di apertura di credito in conto corrente, che: - la commissione onnicomprensiva sia calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; - la commissione di istruttoria veloce, applicata in caso di sconfinamento, sia determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi; si è ritenuto di non dover riportare tali oneri ai numeri debitori in quanto remunerano le attività ed i servizi correlati alla delibera del fido o alla concessione dello sconfinamento e non sono collegati all'utilizzo del capitale nel tempo.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (SI, NO, in parte)	Valutazioni
<i>Annualizzazione della CIV (C3 Calcolo del TEG a)</i>	È stato chiesto di non annualizzare la CIV, in quanto trattasi di una commissione occasionale e non continuativa.	NO	La CIV, seppur occasionale, costituisce un onere che può essere ripetuto nell'arco dell'anno e ne è stata prevista l'inclusione nel TEG con una stima su base annua come avviene per la commissione di messa a disposizione fondi.
<i>Trattamento degli oneri una-tantum (C3 Calcolo del TEG a)</i>	È stato chiesto di specificare il trattamento degli oneri <i>una tantum</i> sostenuti in via anticipata.	SI, chiarimento a lato	Sono state specificate le modalità di inclusione nel TEG degli oneri pluriennali, sostenuti in via anticipata e in un'unica soluzione.
<i>Capitalizzazione composta (C3 Calcolo del TEG a)</i>	È stato chiesto di modificare la formula del TEG per tener conto della capitalizzazione composta.	NO	Dato l'art. 120 TUB che non prevede la capitalizzazione composta degli interessi, per le aperture di credito in conto corrente si è ritenuto preferibile mantenere l'attuale impostazione.
<i>Diverse finalità TAEG trasparenza TEG usura</i>	È stato chiesto di specificare le diverse finalità degli indicatori che riproducono il tasso effettivo globale.	SI	Nel nuovo testo delle Istruzioni è stato specificato che il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura possono differire in quanto disciplinati da normative diverse.
<i>Inclusione delle FAQ pubblicate nel 2010</i>	È stata evidenziata la necessità di includere all'interno delle nuove Istruzioni le Risposte ai quesiti già formulate dalla Banca d'Italia.	SI	Al fine di realizzare un unico documento organico tale richiesta è stata accolta e, nel processo di inclusione, si è proceduto a rendere coerenti le risposte ai quesiti con le modifiche apportate al testo delle Istruzioni e con le novità normative. Non sono state incluse le risposte non più valide o comunque superate.
<i>Rilevazione Interessi di Mora</i>	È stato chiesto di prevedere una rilevazione autonoma e separata del tasso di mora.	SI	È stata di recente condotta un'indagine pilota sugli interessi di mora i cui risultati sono al momento oggetto di analisi; l'esito dell'indagine verrà successivamente reso noto.
<i>Periodo transitorio</i>	È stato chiesto di prevedere un periodo transitorio	SI	La richiesta è stata accolta per assicurare omogeneità di calcolo tra la metodologia adottata per determinare i tassi soglia e il controllo sulle condizioni applicate ai singoli casi.